

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA ENZO PICCININI
20

Numero REA: MO - 191885

Codice fiscale: 00882450364

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 78373/22139

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Modena una cooperativa sociale denominata "Cooperativa sociale LA CAROVANA" .

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo competente, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa intende operare in campo educativo, affermando – attraverso la propria attività – il valore sociale prioritario ed essenziale dell'educazione, intesa come introduzione alla realtà totale attraverso il rapporto tra l'esperienza provata dell'educatore e la libertà del giovane.

Essa intende in tal modo perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, principalmente attraverso la gestione di servizi educativi ed assistenziali.

La Cooperativa, costituita da docenti e genitori per realizzare strutture educative che attuino le finalità generali sopra indicate, opererà secondo i principi della mutualità, creando occasioni di lavoro per i soci lavoratori e servizi educativi per i genitori soci.

La Cooperativa potrà comunque operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, senza fini di speculazione privata, potrà attuare tale scopo mediante:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture scolastiche ed educative;
2. l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche;
3. l'organizzazione, la promozione e la gestione di strutture e di iniziative sportive, ricreative e per il tempo libero;
4. la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ricerche;
5. la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di opere letterarie, scientifiche, musicali, artistiche, grafiche attraverso ogni tipo di strumento o di supporto materiale o tecnologico;
6. l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di ogni attività e iniziativa di espressione culturale;
7. lo svolgimento delle attività sopra elencate sia in forma di gestione diretta, che per conto di enti pubblici e privati in base a contratti di appalto, convenzione o simili.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

- a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- c) emettere azioni di partecipazione cooperativa, obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- d) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- e) assumere partecipazioni in altre imprese;
- f) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività educative che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono chiedere l'ammissione a socio:

- coloro che intendono partecipare alla realizzazione delle finalità sociali prestando la propria attività in qualità di soci-lavoratori, in qualsiasi ruolo o funzione;
- i genitori, i nonni, i tutori e in genere tutti coloro che abbiano interesse a consentire a minori ad essi legati da relazioni di parentela o affidamento, di fruire delle attività educative e scolastiche della cooperativa;
- ogni altra persona che sia in grado di contribuire allo sviluppo delle attività previste dall'art. 4 del presente statuto.

In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere iscritti "soci volontari", che si impegnino, all'atto della domanda di ammissione, a prestare la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto dall'art. 2 della legge 381/1991.

Art. 6 (Soci in prova)

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale prestatore di lavoro.

I soci in prova costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono specificati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio.

Il socio in prova può recedere dalla società al termine di ciascun esercizio sociale.

Costituiscono cause di esclusione del socio in prova, oltre a quelle individuate dall'articolo 11:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione;
- il mancato adeguamento ai metodi di lavoro e al progetto educativo perseguito dalla cooperativa;
- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando:

- a) nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) le modalità, in riferimento ai requisiti indicati nell'art. 5, con cui intende partecipare all'attività della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Quando si tratti di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e il domicilio;
- g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo sociale e mutualistico della società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. A libro soci verrà annotato anche l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono mobile, quando il socio ammesso ne sia titolare.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta

degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono mobile dei soci, sono quelli risultanti dal libro soci. Ogni variazione dovrà essere comunicata a cura del socio.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non abbia più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

- f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;
- g) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore – anche “in prova” ai sensi del precedente art. 6 - lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci interessati in forma scritta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto depositato presso il registro delle imprese entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote di capitale versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della quota potrà essere anticipata qualora l'entità delle riserve indivisibili consenta di ritenere che il rimborso del capitale al valore nominale – eventualmente rivalutato – non sia superiore a quello che risulterà dovuto ai sensi del primo comma.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-

tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione previsti per i soci cooperatori.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione, che potrà essere diverso per ciascuna emissione, sarà stabilito dalla stessa Assemblea che delibera l'emissione.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

f) i poteri eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatti salvi gli eventuali privilegi patrimoniali attribuiti ai sovventori ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a 25 € né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e del bilancio sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Contestualmente al progetto di bilancio all'Assemblea dei Soci viene presentato il Bilancio Sociale. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La proposta di destinazione degli utili potrà prevedere che la rivalutazione e/o l'attribuzione di dividendi sia limitata alle azioni di sovvenzione o sia esclusa per le quote di capitale di importo inferiore a 100 euro. Potrà altresì prevedere l'integrale destinazione degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Sono compiti dell'Assemblea:

- 1) approvare il bilancio e destinare gli utili;
- 2) deliberare sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti ai sovventori in rapporto ai conferimenti;
- 3) deliberare sulla emissione di altri strumenti finanziari;
- 4) eleggere gli Amministratori, nominando tra essi il Presidente e un Vice-presidente;
- 5) procedere alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approvare i regolamenti interni;
- 8) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) deliberare su tutti gli argomenti comunque sottoposti al suo esame.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso pubblicato sul sito web della cooperativa e affisso in tutte le sedi in cui la cooperativa svolge la propria attività, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante avviso scritto recapitato a ciascun socio almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione anche mediante fax, posta elettronica o breve messaggio telefonico (sms): il messaggio telefonico potrà limitarsi a segnalare la pubblicazione dell'avviso di convocazione nel sito web della cooperativa.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione; la data della seconda convocazione dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o anche altrove e si potrà svolgere con i partecipanti, tutti o una parte, collegati in audio-conferenza o video-conferenza.

L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, nei termini previsti dall'art. 23, per l'approvazione del bilancio, ma potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoposta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui

quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 28 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. Il socio cooperatore che abbia sottoscritto anche azioni di sovvenzione partecipa e vota nell'assemblea sia come cooperatore che come sovventore.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è normalmente presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione: in sua assenza, qualora manchi anche il vicepresidente, il Presidente dell'Assemblea sarà designato dalla stessa Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 17, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, nominando tra essi anche il Presidente e un Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-

ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o messaggio di testo telefonico, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno il giorno precedente quello della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica, che potranno partecipare alla riunione anche tramite sistemi di audio-conferenza o video-conferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori: in mancanza, la carica si intende gratuita.

Qualora ad alcuni degli Amministratori siano attribuiti compiti operativi, spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinarne il compenso.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 (Collegio sindacale)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

La retribuzione dei Sindaci deve essere fissata prima della elezione per tutta la durata della carica: in mancanza, la carica deve intendersi gratuita.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge ed esercita anche il controllo legale dei conti: dovrà pertanto essere integralmente composto da revisori iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

- i) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- ii) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;
- iii) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore non superiore ad €. 100.000;

b) tre, per le altre controversie. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2/2/2006.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo proroghe ai sensi di legge.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In ogni caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente

la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Davide Poggi

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su ventiquattro pagine.

Modena, lì